

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 14 del 18/03/2016

OGGETTO: MODIFICA DELL'ALiquOTA TASI PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PER QUELLI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO, SEMPRE ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, SIA PER IL COMODANTE CHE PER IL COMODATARIO - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2016 il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

| | |
|------------------------|-------------|
| X FRANZONI MAURIZIO | Sindaco |
| X ALBINI GIOVANNI | Consigliere |
| X VENTURA ALBERTO | Consigliere |
| X CALUBINI STEFANIA | Consigliere |
| X MARCHESINI ISABELLA | Consigliere |
| X ZOTTI FABIO | Consigliere |
| X GOZZETTI LAURA | Consigliere |
| X ROMAGNOLI ALESSANDRA | Consigliere |
| X SALVINI WILLIAMS | Consigliere |
| X BALZI LORENZO | Consigliere |
| X PICCINELLI MARCO | Consigliere |
| X TONNI ANDREA | Consigliere |
| X CROTTI GINI RENATO | Consigliere |
| X FACCHIN FERDINANDO | Consigliere |
| X BOTTARELLI FULVIO | Consigliere |
| SGUAIZER NICOLA | Consigliere |
| ZERBIO MICHELE | Consigliere |

Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Dott. Andrea Tonni, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Oggetto: **MODIFICA, DELL'ALIQUTA TASI, PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PER QUELLI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO, SEMPRE ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, SIA PER IL COMODANTE CHE PER IL COMODATARIO - ESAME ED APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte dell'assessore Fabio Zotti e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, depositata agli atti;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

RICORDATO in particolare che:

- il comma 640 dell'articolo 1 della legge n.147/2013 dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- il comma 676 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il comune, con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- il comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 testualmente recita: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla



stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

- l'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 488 dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n.196, stabilisce che:
- l'articolo 2, comma 1 del D.M. Interno del 28/10/2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dei comuni;
- in data 18 febbraio 2016 la Conferenza Stato - città ha approvato l'ulteriore proroga al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dei comuni e che il relativo Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il predetto differimento dei termini è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

PRESO ATTO delle disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, intervenendo sui commi 639-669-678-681-688-708 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, hanno determinato la necessità di procedere sia all'adeguamento del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, per quanto concerne la componente tassa per i servizi indivisibili (TASI) che una ulteriore attenta verifica delle tipologie di immobili rientranti nel quadro normativo in calce richiamato e che sostanzialmente prevede quanto segue:

1. comma 14, lett. a): modificando il comma 639 della legge n. 147/2013, elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "Immobili di lusso");
2. comma 14, lettera b): sostituisce il comma 669 della legge n. 147/2013, riguardante il presupposto impositivo della TASI. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9);

AL FINE di uniformare l'esenzione per le abitazioni principali dal pagamento della TASI, a valere dal 1° gennaio 2016, anche per quanto attiene le abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado attualmente assoggettate all'aliquota del 2,00 ‰ e classificate tra "GLI ALTRI IMMOBILI" sia per il comodante che per il comodatario;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) che disciplina le componenti imposta municipale propria (IMU), la tassa per i servizi indivisibili (TASI), oltre che la componente tariffa rifiuti (TARI), e le successive modifiche ed integrazioni intervenute;



RILEVATO che l'art. 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che il Consiglio comunale disciplini nel regolamento applicativo della IUC l'individuazione dei servizi indivisibili e la quantificazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 16/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione dei costi per l'anno 2016 di tali servizi alla cui copertura è diretto il tributo per i servizi indivisibili (TASI) - ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 16/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui si era provveduto alla confermare per l'anno 2016 l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) a suo tempo deliberata per il 2015 con il verbale del Consiglio comunale n. 30 del 01.06.2015;

ATTESO che il minore gettito in entrata determinato dalla manovra fiscale oggetto della presente deliberazione consentirà comunque la necessaria copertura delle spese correnti inerenti i servizi indivisibili finanziati dalla TASI;

RITENUTO di modificare e pertanto di rideterminare le aliquote TASI per l'anno 2016 come di seguito riportate, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2016:



| ABITAZIONE PRINCIPALE per Categorie catastali (A/01 - A/08 - A/09) | | |
|--|----------|------------|
| Rendita fabbricato compresa rendita pertinenza | Aliquota | Detrazioni |
| < 300 € | 0,2 % | € 100,00 |
| 300 € - 349,99 € | 0,2 % | € 90,00 |
| 350 € - 399,99 € | 0,2 % | € 80,00 |
| 400 € - 449,99 € | 0,2 % | € 65,00 |
| 450 € - 499,99 € | 0,2 % | € 50,00 |
| ALTRI IMMOBILI (comprese le aree fabbricabili): aliquota 0,1% | | |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: aliquota 0,1% | | |
| ALTRI IMMOBILI ADIBITI ad ABITAZIONE PRINCIPALE in Comodato d'uso Gratuito: | | |
| Altri immobili aventi caratteristiche di abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (ad esclusione di quelli accatastati come A/01 - A/08 - A/09) per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208 | 0,0 % | |

RILEVATO che l'art. 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che il Consiglio comunale disciplini nel regolamento applicativo della IUC l'individuazione dei servizi indivisibili e la quantificazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi economico-finanziari Dott. Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON voti favorevoli n. 15, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 15. consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA



1. *DI ESTENDERE* l'esenzione per le abitazioni principali dal pagamento della TASI, a valere dal 1° gennaio 2016, anche per quanto attiene le abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, attualmente assoggettate all'aliquota del 0,2% e classificate tra "GLI ALTRI IMMOBILI" sia per il comodante che per il comodatario;
2. *DI MODIFICARE*, riepilogando, le aliquote TASI per l'anno 2016 come riportate nel prospetto in calce:

| ABITAZIONE PRINCIPALE per Categorie catastali (A/01 - A/08 - A/09) | | |
|--|-----------------|-------------------|
| Rendita fabbricato compresa rendita pertinenza | Aliquota | Detrazioni |
| < 300 € | 0,2 % | € 100,00 |
| 300 € - 349,99 € | 0,2 % | € 90,00 |
| 350 € - 399,99 € | 0,2 % | € 80,00 |
| 400 € - 449,99 € | 0,2 % | € 65,00 |
| 450 € - 499,99 € | 0,2 % | € 50,00 |
| ALTRI IMMOBILI (comprese le aree fabbricabili): aliquota 0,1% | | |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: aliquota 0,1% | | |
| ALTRI IMMOBILI ADIBITI ad ABITAZIONE PRINCIPALE in Comodato d'uso Gratuito: | | |
| Altri immobili aventi caratteristiche di abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (ad esclusione di quelli accatastati come A/01 - A/08 - A/09) per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208 | 0,0 % | |

3. *DI DARE ATTO* che tali aliquote si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
4. *DI DEMANDARE* al Responsabile dell'ufficio unico intercomunale l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze della presente deliberazione;
5. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre



60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 15, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 15. consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.




Official stamp of the Municipality of Onzima, featuring the coat of arms and the text "ONZIMA COMUNE DI M...". A handwritten signature is written over the stamp.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Andrea Tonni



Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca



Relazione di pubblicazione

La suesposta deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nella sezione "albo pretorio on line" del sito web dell'ente, per 15 giorni consecutivi.

6 APR 2016

Mazzano _____



Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca



Certificato di esecutività (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Mazzano, 18.03.2016

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

